

Il Presidente

VISTO l'art. 6 della Legge 21/12/1999 n. 508 “Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati”;

VISTO l'art. 2 lett. d) del D.P.R. 28/02/2003 n. 132 “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle Istituzioni artistiche e musicali, a norma della legge 21 dicembre 1999 n. 508”;

VISTO il DPCM 9 aprile 2001 “Disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto agli studi universitari, a norma dell'art. 4 della legge 2 dicembre 1991, n. 390” e in particolare l'art. 15;

VISTO il D.Lgs. n. 68 del 29/03/2012 “Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6”, in particolare l'art. 11;

VISTO lo Statuto del Conservatorio di Musica “*Arrigo Boito*” di Parma;

VISTA la deliberazione del Consiglio di amministrazione nella seduta del 28 ottobre 2021,

ADOPTA

il seguente Regolamento per la disciplina delle forme di collaborazione a tempo parziale degli studenti ad attività connesse ai servizi resi dal Conservatorio di Musica “*Arrigo Boito*” di Parma ex D.Lgs. 68/2012.

Il Presidente, Giuseppe Romanini

(Firma autografa omessa ai sensi degli artt. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39 del 1993 e 47 del D.Lgs. n. 82 del 2005)

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE FORME DI COLLABORAZIONE
A TEMPO PARZIALE DEGLI STUDENTI AD ATTIVITÀ CONNESSE AI SERVIZI RESI
DAL CONSERVATORIO DI MUSICA “ARRIGO BOITO” DI PARMA
ex D.Lgs. 68/2012**

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente Regolamento disciplina le forme di collaborazione degli studenti ad attività a tempo parziale connesse ai servizi resi dal Conservatorio di Musica “*Arrigo Boito*” di Parma (di seguito: Conservatorio), con esclusione dei servizi inerenti le attività di docenza, lo svolgimento degli esami, nonché l’assunzione di responsabilità amministrative.

Art. 2 – Forme di collaborazione a tempo parziale

1. Per collaborazione a tempo parziale (di seguito: collaborazione) deve intendersi qualsiasi forma di attività di supporto temporaneo e occasionale, fornita direttamente dagli studenti, nei limiti di cui al precedente art. 1.

2. Le tipologie dei servizi alle quali gli studenti possono collaborare, sono indicativamente – ma non esaustivamente – le seguenti:

- servizi di supporto e/o accompagnamento strumentale per le classi di canto e strumento, direzione d’orchestra, d’ensemble e di coro;
- servizi di supporto alla produzione e alla terza missione, anche in collaborazione con enti esterni;
- servizi di supporto informatico e audio-video;
- servizi di supporto linguistico;
- servizi di supporto organizzativo.

Art. 3 – Destinatari

1. Possono accedere alle forme di collaborazione di cui all’art. 2 del presente Regolamento gli studenti che siano in possesso della maggiore età, del diploma di scuola secondaria superiore e che siano in regola col pagamento delle tasse e del contributo di iscrizione ai seguenti corsi di studio:

- corsi di studio del previgente ordinamento;
- corsi di studio accademici di I e II livello;
- corsi master di I e II livello.

2. Ulteriori condizioni di accesso possono essere contenute negli specifici bandi di partecipazione, in funzione delle diverse forme di collaborazione.

Art. 4 – Limiti e copertura finanziaria

1. Il Consiglio di Amministrazione delibera annualmente, in fase di approvazione del bilancio preventivo, lo stanziamento complessivo iscritto nel bilancio del Conservatorio per le collaborazioni, nonché il corrispettivo orario della prestazione specifica.

Art. 5 – Limiti, durata e luogo del rapporto di collaborazione

1. La collaborazione non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato, non dà luogo ad alcuna valutazione ai fini dei pubblici concorsi né ad alcun trattamento previdenziale ed assistenziale, non comporta l'integrazione degli studenti nell'organizzazione del lavoro dei servizi amministrativi e didattici del Conservatorio ed è esente dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi e nei limiti di cui all'art. 11, comma 3, del D.Lgs. n. 68/2012.

2. La durata delle prestazioni di ogni studente non può superare complessivamente il numero massimo di 200 ore da utilizzarsi entro ciascun anno accademico, salvo eventuale proroga di un massimo di 180 giorni nell'anno accademico successivo, a condizione che lo studente risulti ancora regolarmente iscritto al Conservatorio. Eventuali economie di ore derivanti da rinuncia del contratto di collaborazione possono essere utilizzate per altri borsisti collocati in graduatoria in ordine di merito.

3. Le prestazioni devono svolgersi all'interno del Conservatorio o nei luoghi in cui lo studente venga destinato per le specifiche esigenze della collaborazione.

Art. 6 – Procedure per la determinazione e l'assegnazione del rapporto di collaborazione

1. Le forme di collaborazione sono determinate annualmente dal Consiglio accademico e/o dal Consiglio di Amministrazione, sulla base delle esigenze emerse nell'ambito delle strutture didattiche e/o organizzative dell'Istituto.

2. Il bando di concorso relativo a ciascuna specifica forma di collaborazione deve contenere l'indicazione delle attività, le norme e i termini di presentazione delle domande e i criteri specifici di selezione in funzione delle diverse forme di collaborazione; ai candidati può essere richiesto di sostenere una o più prove, al fine di verificare specifiche competenze in relazione all'espletamento del rapporto di collaborazione.

3. Ogni studente può partecipare a più bandi di concorso, purché il numero complessivo di ore attribuite non superi il limite di cui all'art. 5 comma 2.

Art. 7 – Contratto

1. Il contratto di collaborazione deve riportare necessariamente le seguenti clausole:

- oggetto e durata della collaborazione;
- impegni delle parti e tra le parti;
- indicazione del tutor/referente;
- rinvio, sospensione, decadenza e risoluzione del rapporto di collaborazione;
- trattamento dei dati;
- salute e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- foro competente.

Art. 8 – Cause di rinvio, sospensione, decadenza e risoluzione del rapporto di collaborazione

1. L'inizio dell'attività di collaborazione è rinviata o sospesa in caso di malattia dello studente. Lo

svolgimento dell'incarico è rinviato o sospeso, per un periodo non superiore a due mesi, qualora lo studente instauri con terzi un rapporto di lavoro subordinato: in tal caso lo studente dovrà presentare al Conservatorio apposita istanza di rinvio o di sospensione allegando l'apposita documentazione giustificativa.

Qualora allo scadere del periodo di rinvio o di sospensione lo studente non riattivi il rapporto di collaborazione, il rapporto è risolto di diritto.

2. In caso di inadempimento dovuto a motivi diversi da malattia, gravidanza, servizio militare o civile, scambi studenteschi internazionali, attività artistica approvata dal Direttore del Conservatorio, lo studente decade dall'affidamento della collaborazione.

3. Il contratto può essere oggetto di risoluzione nei casi di seguito specificati:

- consenso delle parti;
- impossibilità sopravvenuta non imputabile ad uno dei contraenti;
- perdita dello *status* di studente presso questo Conservatorio, salvo il caso del superamento dell'esame di diploma entro l'anno accademico di riferimento, per cui il contratto rimane comunque valido fino al 31 ottobre di tale anno accademico;
- richiami e/o provvedimenti disciplinari;
- assenza ingiustificata dalla collaborazione, tranne che per motivi documentati dovuti a malattia, gravidanza, servizio militare o civile, scambi studenteschi internazionali, attività artistica approvata dalla Direzione del Conservatorio;
- in tutti i casi in cui sia stata accertata l'inadempienza del borsista su segnalazione del Tutor/referente della Direzione del Conservatorio o per gravi motivi.

Nei casi di assenza giustificata sopra citati, il Conservatorio corrisponderà comunque la quota relativa alle ore di collaborazione effettivamente prestate e documentate.

Art. 9 – Trattamento dei dati

1. Il D.Lgs.n.196/2003 e successive modifiche (D.Lgs.n.101/2018) e il Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali UE 2016/679 prevedono la tutela delle persone fisiche rispetto al trattamento dei loro dati. Secondo la normativa indicata, il trattamento dei dati è improntato ai principi di correttezza, liceità e trasparenza. Il Conservatorio provvede a fornire specifica informativa riguardo le modalità e le finalità del trattamento dei dati personali raccolti oltre che le misure adottate per garantirne la sicurezza; ove necessario si provvede alla raccolta del consenso al trattamento dei dati. Il titolare del trattamento è il Conservatorio di Musica "*Arrigo Boito*", con sede legale a Parma, Via Conservatorio, 27/A.

2. L'utilizzo da parte del Conservatorio di immagini, video, tracce strumentali e sonore può avvenire in esecuzione di contratto nell'ambito delle attività istituzionali.

3. Lo studente cede al Conservatorio a titolo gratuito l'eventuale utilizzazione economica dell'esecuzione musicale, sia in audio che in video, fatto salvo quanto disposto dall'art. 83 della L. 633/1941.

Art. 10 – Clausola di salvaguardia

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si fa riferimento alle norme vigenti in materia.

